

GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Guida alla compilazione Opposizione a sanzione amministrativa È INDISPENSABILE CONSEGNARE

Per le opposizioni ai verbali, alle ordinanze alle cartelle esattoriali.

- a. Il modulo denominato "Opposizione a sanzione amministrativa" compilato e firmato in originale e 2 fotocopie dello stesso (Totale 1 originale + 2 fotocopie, una copia verrà immediatamente restituita con il timbro dell'avvenuto deposito);
- b. L'atto per il quale si presenta opposizione (Verbale, Ordinanza, Cartella) in originale o copia ben leggibile di tutte le parti che lo compongono. (Con particolare riferimento alla leggibilità della data di contestazione o notificazione, data dalla quale decorrono i termini per presentare opposizione-entro 30 gg.);
- c. Copia del documento di identità;
- d. Originale o copia di eventuale ulteriore documentazione che l'opponente ritenga utile esibire al Giudice a sostegno delle argomentazioni esposte

F.A.Q. - DOMANDE FREQUENTI

1. Posso inviare il ricorso per posta?

Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l'invio con plico postale raccomandato con ricevuta di ritorno. Deve indirizzarsi a:

Giudice di Pace di Reggio Emilia - Via Giovanni Falcone,2 - 42124 REGGIO EMILIA

Se l'Utente decide di depositare il ricorso consegnandolo a mani l'orario di apertura della Cancelleria è dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì, SABATO CHIUSO.(per gli atti scadenti in giornata spediti a mezzo servizio Posta farà fede il timbro postale). La Cancelleria competente a ricevere i ricorsi si trova al primo piano, stanza n 0 01, (entrata dal palazzo del Tribunale di Reggio Emilia Via Paterlini , 1 ala nuova)

ATTENZIONE: non è ammesso il deposito via posta elettronica o PEC.

2. Vi sono spese per l'iscrizione del ricorso?

Sì. Le opposizioni a sanzioni amministrative, come ad es. le multe al Codice della Strada, sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfeitiziate, nella misura seguente:
contributo unificato € 43,00 per le sanzioni fino ad € 1.100,00
contributo unificato € 97,00 per le sanzioni da € 1.100,00 ad € 5.200,00
contributo unificato € 237,00 per le sanzioni di valore indeterminato (es. sospensione patente, sequestro veicolo)

Inoltre è necessario il **pagamento di una marca da bollo da € 27,00 (per le sanzioni di importo superiore a € 1.033,00)**

Dal 1 gennaio 2023 il versamento del contributo unificato può essere eseguito **SOLAMENTE** on-line come riportato nel settore on-line contributo unificato.

Per il pagamento telematico occorre collegarsi, via internet, al sito **PST.GIUSTIZIA.IT**, sezione **SERVIZI**, voce **PAGAMENTI PAGOPA UTENTI NON AUTORIZZATI**, selezionare il pulsante **ACCEDE**, cliccare sulla voce **ALTRI PAGAMENTI** e poi **NUOVO PAGAMENTO**. Inserire i dati richiesti: scegliere la tipologia di pagamento **CONTRIBUTO UNIFICATO E/O DIRITTI DI CANCELLERIA** – il distretto di BOLOGNA - l'ufficio **GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**, inserire il proprio nome, cognome e codice fiscale, nella **CAUSALE** gli estremi della causa (ad es. ricorso Rossi/Polizia Municipale di...) e l'importo da versare.

Completati i dati è possibile proseguire secondo due differenti modalità:

- pagamento on-line (tasto 'paga subito'): si viene rediretti sul sistema di pagamenti di pagoPA (vedi paragrafo successivo)
- pagamento tramite avviso analogico (tasto 'genera avviso'): viene generato un documento .pdf contenente le indicazioni per poter pagare presso uno dei canali messi a disposizione da un Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) aderente: sportello fisico anche con contante, ATM, applicazioni home-banking, app IO, ...

3. Non sono residente, come mi viene comunicata l'udienza?

Ai cittadini non residenti nel Comune di Reggio Emilia non viene effettuata nessuna comunicazione, salvo che abbiano indicato un indirizzo di posta elettronica. Eventuali informazioni possono essere richieste telefonicamente al n. **0522/510600** dal lunedì al venerdì o all'indirizzo **gdp.reggioemilia@giustizia.it**;

4. Posso presentare il ricorso personalmente o devo munirmi di avvocato?

L'art. 23 della Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.

5. Posso delegare altra persona a discutere il ricorso di una multa?

Difficile dare una risposta definitiva. Nella pratica risulta difficile pensare che un delegato possa riferire su fatti e circostanze di altri. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta al Giudice del caso. Nella prassi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia la maggioranza dei Giudici accettano la delega scritta del ricorrente ad altra persona corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente delegante.

6. Non posso essere presente all'udienza, cosa devo fare?

L'art. della legge 689/81 prevede espressamente la presenza del ricorrente all'udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax o mail, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell'udienza. Altra possibilità quella delegare altra persona, come descritto FAQ precedente, con tutte le avvertenze del caso.

7. Posso ricorrere contro l'avviso lasciato sul parabrezza?

No. L'avviso lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica dell'infrazione.

8. Sono il conducente multato, ma non il proprietario dell'auto, posso presentare ricorso?

No. Il ricorso deve sempre essere proposto dall'intestatario dell'atto notificato. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.

9. Ho presentato ricorso, devo pagare anche la multa per evitare il raddoppio?

No. Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.

10. Posso presentare lo stesso ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace?

No. La scelta è alternativa ma univoca. La norma vuole che si alleghi al ricorso l'originale del verbale e non una copia proprio per evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.

11. E' vero che facendo ricorso al Giudice di Pace la multa, in caso di rigetto, non raddoppia?

No. La norma del pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.

12. A quale Giudice di Pace debbo presentare il ricorso contro una multa?

Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le modalità e l'autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od accertata l'infrazione.

13. A quale Giudice di Pace debbo presentare il ricorso contro una cartella esattoriale con a ruolo multe non pagate?

Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le modalità e l'autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l'infrazione.

14. Ho ricevuto più multe, posso presentare un unico ricorso?

Difficile dare una risposta univoca, rimanendo l'apprezzamento finale nella competenza del Giudice. Comunque, la regola generale è che per ogni multa occorre presentare un ricorso. Però nel caso di multe seriali ovvero più multe elevate a breve distanza di tempo per lo stesso motivo oppure più multe legate in generale alla stessa fattispecie di infrazione sembra possibile la contestazione con unico ricorso richiedente l'annullamento totale nel caso di illegittimità delle contestazioni oppure in caso di legittimità delle contestazioni l'applicazione dell'art. 198, comma 1, del codice della strada secondo il quale per violazioni della stessa disposizione la sanzione è unica anche se viene applicata la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

15. Per sanzioni emesse da: AGENZIA DELLE ENTRATE- INAIL - INPS - BOLLI AUTO non è competente per materia il Giudice di Pace (rivolgersi agli Enti sanzionatori).
16. Giudici di Pace non svolgono attività di consulenza, ricevono solo alle udienze prefissate.
17. Le notizie e le informazioni sui ricorsi sono a cura della Cancelleria, non si terranno conto delle informazioni date da persone o Enti estranee all'ufficio.